

Legge regionale 13 settembre 2024, n. 36

Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico locale a guida vincolata e in sede propria interprovinciali, diversi da quelli ferroviari. Modifiche alla l.r. 42/1998 e alla l.r. 88/1998.

(Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 20.09.2024)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 42/1998

Art. 2 Disposizioni particolari in materia di tramvie e funivie. Modifiche all' articolo 27 quater della l.r. 88/1998

Art. 3 Clausola di neutralità finanziaria

Art. 4 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 31 luglio 2024;

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana, in coerenza con i principi di sussidiarietà, adeguatezza, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la l.r. 42/1998 individua i livelli di governo del trasporto pubblico locale mediante il conferimento agli enti locali di tutte le funzioni che non richiedano l'esercizio unitario su base regionale, e stabilisce le modalità per l'esercizio delle funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale;

2. Con particolare riferimento alle tramvie, il legislatore regionale, in assenza della previsione di una significativa estensione oltre i confini comunali o provinciali, ha attribuito ai comuni le competenze relative alla realizzazione delle infrastrutture;

3. Tale riparto di competenze è disciplinato dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 42/1998. In particolare, ai sensi dell'articolo 10, sono riservate alla Regione le funzioni relative ai servizi di trasporto pubblico ferroviari, marittimi ed aerei di cui al d.lgs. 422/1997, automobilistici interprovinciali, automobilistici extraurbani complementari ed adduttivi alla rete dei servizi ferroviari;

4. Il programma regionale di sviluppo (PRS) 2021–2025, approvato con la risoluzione del Consiglio regionale 27 luglio 2023, n. 239, promuovendo il tema della mobilità come una essenziale priorità nel perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile, evidenzia l'importanza di un collegamento a guida vincolata fra Firenze e Prato;

5. In tale contesto, l'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2021

n. 267 “Accordo di programma per l'estensione del sistema tramviario fiorentino nell'area metropolitana e il collegamento infrastrutturale metropolitano fra le Città di Firenze e Prato”, individua tale opera di collegamento quale intervento strategico nel quadro di sviluppo dei sistemi di mobilità collettiva in ambito urbano;

6. Nella prospettiva della futura programmazione e istituzione di tale tipologia di servizio di trasporto, attualmente non presente in ambito regionale, si rende pertanto necessario un intervento normativo sulle leggi regionali di riferimento per allocare a livello regionale, analogamente a quanto già previsto per i servizi automobilistici interprovinciali, la competenza per l'esercizio delle funzioni relative al servizio di trasporto che interessa i territori di province diverse con questa specifica tipologia di infrastruttura;

7. Per consentire l'adozione degli atti necessari per presentare istanza di finanziamento per investimenti nel trasporto pubblico di massa, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 42/1998

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è inserita la seguente:

“ a bis) a guida vincolata e in sede propria interprovinciali diversi da quelli ferroviari; ”.

Art. 2

Disposizioni particolari in materia di tramvie e funivie. Modifiche all' articolo 27 quater della l.r. 88/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 27 quater della l.r. 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), dopo la parola: “ pubblico ” sono inserite le seguenti: “ di competenza comunale ”.

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.